



COMUNE DI NEGGIO

Strada Regina 23 – 6991 Neggio
Tel.: 091/ 606 24 25 – Fax 091/ 606 23 00
e-mail: comune@neggio.ch – www.neggio.ch

ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte comunali valevoli per l'anno 2025

Ris.Mun. 788/24.02.2025

Neggio, 26 febbraio 2025

Il **Municipio di Neggio**, richiamati gli Artt. 322 e seguenti della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) e il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 6 novembre 2024 (pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi no. 36/2024 del 6 novembre 2024) concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonale valevoli per il 2025; stabilisce l'incasso dell'imposta comunale 2025 come segue

d e c r e t a

1. Rate e scadenza dell'imposta ordinaria

La riscossione delle imposte comunali per l'esercizio fiscale 2025, avrà luogo tramite il prelievo di tre rate di acconto, nella misura del 90 % circa del dovuto in base all'ultima tassazione cresciuta in giudicato o ad un calcolo presunto, ed il prelievo del conguaglio dopo l'emanazione della decisione di tassazione.

Le imposte devono essere pagate nei trenta giorni successivi la loro scadenza e precisamente:

<u>richiesta d'acconto</u>	<u>Termine di scadenza delle rate</u>
1° rata di acconto	30 aprile 2025
2° rata di acconto	30 giugno 2025
3° rata di acconto	31 agosto 2025
Conguaglio d'imposta	nel 2026, entro 30 giorni alla data d'intimazione del conteggio

2. Interesse remunerativo

Sui rimborsi delle somme riscosse in eccedenza è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0,25 % dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione (Art. 241 LT).

Sui pagamenti eseguiti prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagate per errore dal contribuente è concesso un interesse remunerativo del 0,10 % dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione (Art. 242 e 247 LT). Gli interessi remunerativi fino ad un importo di CHF 20.-- non sono conteggiati.

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

3. Interessi di ritardo

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, da tale termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50% (Art. 243 LT).

Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.

Gli interessi di ritardo fino ad un importo di CHF 20.-- non sono conteggiati.

4. Acconti equi

Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi. Gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale. In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta emesso nella decisione di tassazione è addebitato un interesse di ritardo al tasso del 3.50% (Art. 6).

In caso di acconti equi superiori al dovuto d'imposta stabilito nella decisione di tassazione è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso dello 0.10% (Art. 3).

5. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2025 e si applica nell'anno civile 2025 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

PER IL MUNICIPIO

La Sindaca: La Segretaria:

Antonella Notari

Laura Bariffi

